

Servizi sociali

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 1303 del 03 luglio 2012

L.R. 16 agosto 2002, n. 22 'Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali' art. 17 commi 3 e 5: Approvazione schema accordo contrattuale per le strutture socio-sanitarie e sociali accreditate (Artt. 8–quinquies e 8–sexies, D. Lgs 502/1992; Art. 11, L. 328/2000)

Note per la trasparenza: Con il presente provvedimento si definisce un accordo contrattuale che stabilisca l' indicazione delle quantità e tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli, al fine di regolare i rapporti tra aziende ed Enti del servizio sanitario regionale, Enti Locali e soggetti accreditati .

L'Assessore Remo Sernagiotto, di concerto con l'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

La Regione Veneto, con L.R. 16 agosto 2002, n. 22 ha promosso la qualità dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale attraverso la definizione di criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie nonché per l'accREDITAMENTO e la vigilanza delle stesse.

Con la deliberazione n. 84 del 16 gennaio 2007, la Giunta regionale ha definito gli standard di cui deve essere in possesso l'intero sistema dei servizi sociali della Regione e ha avviato la procedura di autorizzazione e di accREDITAMENTO delle strutture finalizzata a migliorare, attraverso la definizione di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, l'efficienza, l'efficacia, la qualità dell'intero sistema regionale di servizi alla persona.

L'Allegato A alla citata deliberazione, individua in maniera puntuale le unità di offerta soggette all'autorizzazione e all'accREDITAMENTO che realizzano interventi socio-sanitari e sociali a carattere residenziale e semi-residenziale rivolti alla prima infanzia ed all'età evolutiva, alle persone diversamente abili, a persone anziane autosufficienti e non autosufficienti e ai soggetti affetti da problematiche di dipendenza da sostanze d'abuso.

Con successiva D.G.R. n. 2067 del 3 luglio 2007, la Regione Veneto ha approvato il documento di sintesi recante 'Procedure per l'applicazione della D.G.R. 84/2007' riconoscendo la necessità di valorizzare tutti i soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali, tra i quali le cooperative sociali, così come previsto dalla Legge quadro 328/2000 e dalla LR 22/2002.

Tale provvedimento si inserisce nella linea tracciata dalla L.R. 23/2006 'Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale', che, nel rispetto dei principi e della normativa statale e comunitaria prevista per gli appalti di servizi in materia socio-sanitaria e in materia di servizi alla persona, disciplina le modalità di affidamento dei servizi alle cooperative sociali definendo, nel dettaglio, procedure per l'affidamento e per il convenzionamento diretto nonché le convenzioni–tipo di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 381/1991, cui debbono uniformarsi i contratti tra cooperative sociali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica regionali. Stabilisce altresì che le convenzioni–tipo riguardano:

- a) la gestione dei servizi alla persona;
- b) la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della legge n. 381/1991.
- c) l'esecuzione di lavori, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti.

Considerata la complessità e la particolare criticità della materia trattata in ambito di affidamento dei servizi, resa tale dalla difficoltà di coniugare e coordinare le competenze legislative dello Stato e delle Regioni alla disciplina comunitaria, il Consiglio regionale, con proprie mozioni n. 105 del 23 novembre 2011 e n. 107 del 22 dicembre 2011, ha impegnato la Giunta regionale a definire lo schema tipo di accordo di cui all'art. 17 della Legge regionale n. 22/2002.

Nel prendere atto del contenuto delle citate mozioni, la Giunta regionale con deliberazione n. 2543 del 29 dicembre 2011 ha conferito mandato al Dirigente della Direzione regionale dei Servizi sociali per la definizione dello schema tipo di accordo.

Conseguentemente e alla luce delle problematiche emerse, con il presente provvedimento si intende, in via transitoria, individuare e ridefinire la condotta da assumere in applicazione delle procedure amministrative finalizzate all'affidamento di

servizi socio sanitari ed educativi, fornitura di beni e servizi e delle altre fattispecie di cui alla L.R. 23/2006 e alla D.G.R.V. 4189/2007.

Pur operando nell'ambito di un regime transitorio, si ribadisce che i fondamentali principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, come pure la qualità delle prestazioni richiesta dall'art. 2 comma 1 del D. Lgs. 163/2006, già sono presenti nel sistema procedurale di autorizzazione e di accreditamento previsto dalla L.R. 22/2002, che garantisce la presentazione della domanda ad ogni potenziale offerente e l'accesso al sistema regionale di erogazione dei servizi.

Per quanto sopra esposto, il Dirigente Regionale della Direzione dei Servizi Sociali ha il compito di predisporre con proprio decreto l'elenco degli erogatori dei servizi sociali e socio-sanitari accreditati (ai sensi delle DD.G.R. n. 84 del 16 gennaio 2007 e n. 1616 del 17 giugno 2008 e seguenti modifiche ed integrazioni) nonché l'aggiornamento degli stessi.

Al fine di regolare i rapporti tra l'ente pubblico e il soggetto accreditato è necessario definire un accordo contrattuale con il quale vengano individuate le quantità e le tipologie di prestazioni da erogare oltre che le modalità delle verifiche e dei controlli, come previsto dall'art. 17 della Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 'Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali' la cui natura giuridica e il cui contenuto sono previsti dal decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 (in particolare artt. 8-*quinquies* e 8-*sexies*) e dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 'Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali' (in particolare art. 11).

La Giunta definisce lo schema tipo di accordo per l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di servizi socio-sanitari e sociali tra aziende ed enti del servizio sanitario regionale, enti locali e soggetti pubblici o equiparati di cui all'articolo 4, comma 12, del D. Lgs 502/1992 e successive modificazioni, e le istituzioni e gli organismi a carattere non lucrativo e i soggetti privati nonché i professionisti accreditati.

Il direttore generale dell'ULSS territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali.

L'accREDITAMENTO rappresenta uno strumento di regolazione del sistema di produzione e di offerta dei servizi e strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, che si fonda sul criterio del rispetto della programmazione socio-sanitaria regionale ed attuativa locale.

L'ente pubblico competente esercita la funzione di ente accreditante di soggetti gestori di servizi subordinatamente alla sussistenza di determinate condizioni ed al possesso di determinati requisiti. I suddetti requisiti dovranno essere coerenti e rifarsi a quanto disposto dalla L.R. 22/2002 e alle seguenti delibere applicative.

I due atti – quello organizzativo (autorizzazione ed accreditamento) e quello convenzionale (accordo contrattuale)– svolgono una funzione unitaria, che è quella di abilitare la struttura ad erogare il servizio socio-sanitario e sociale agli utenti, nel limite del volume massimo concordato.

L'accREDITAMENTO rappresenta la *condicio sine qua non* per la stipula degli accordi contrattuali e questi ultimi il necessario presupposto per la remunerazione delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali erogate nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi alla persona da parte delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, nonché degli enti locali.

Il comma 6 dell'art. 22 della legge regionale 22/2002, che disciplina per l'appunto l'accREDITAMENTO a livello regionale, ha poi stabilito, secondo la tecnica del rinvio, che – nelle more dell'applicazione del provvedimento di accREDITAMENTO istituzionale previsto dall'art. 15 della legge stessa – sono provvisoriamente accreditate le strutture private che risultano transitoriamente accreditate ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 26 dicembre 1994, n. 724. Tali erogatori privati sono stati, fin dall'anno 1996, comunemente indicati con il termine di 'preaccreditati' proprio perché non accreditati in via definitiva.

L'accREDITAMENTO – anche quello provvisorio – costituendo riconoscimento di una determinata qualità non attribuisce in capo alle Aziende ULSS un obbligo a corrispondere ai soggetti privati accreditati la remunerazione delle prestazioni rese al di fuori dei rapporti di cui all'art. 8-*quinquies* del d.lgs. 502/1992.

All'atto della stipulazione dell'accordo contrattuale, di cui allo schema tipo **Allegato A** al presente provvedimento, il Direttore Generale accerta che il soggetto erogatore abbia ottenuto l'autorizzazione all'esercizio o la conferma della stessa (o abbia presentato domanda acquisendo, in tal caso, la dichiarazione dallo stesso erogatore di non essere stato destinatario di un provvedimento di diniego); accerta altresì che l'erogatore sia già accreditato o abbia presentato domanda di accREDITAMENTO o di rinnovo dello stesso.

In caso di esito negativo della suddetta verifica, il Direttore Generale non provvede alla sottoscrizione dell'accordo, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione regionale per i provvedimenti di competenza.

Lo schema contrattuale di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento è pienamente coerente con quanto disposto dalle delibere applicative della L.R. 22/2002 e, pertanto, appare opportuno stabilire che gli articoli che lo compongono devono essere considerati sostanziali e, quindi, non derogabili. Eventuali integrazioni specifiche relative alla tipologia del servizio possono essere inserite in accordo fra le parti.

L'accordo stipulato tra soggetti gestori delle strutture e l'Azienda ULSS dell'area territoriale in cui è ubicata la struttura medesima, avrà valore – previo scambio di corrispondenza tra le parti – anche con le altre Aziende ULSS del territorio veneto, fermo restando la possibilità di specifiche precisazioni in coerenza con il contratto tipo definito nel territorio di competenza dei Soggetti pubblici invianti, nonché l'estensione contrattuale e le eventuali integrazioni.

La Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che gestiscono strutture accreditate, con successivo atto deliberativo definirà le tariffe di riferimento da applicare alle unità d'offerta. In attesa di adozione del suddetto atto deliberativo, l'accordo può essere sottoscritto con le tariffe in essere.

La Giunta Regionale, inoltre, è impegnata a definire il fabbisogno di servizi/strutture nelle aree ad elevata integrazione socio-sanitaria per ciascun ambito territoriale, individuando altresì la dotazione finanziaria da attribuire a ciascun territorio.

La Giunta Regionale disciplinerà l'estensione del principio di libera scelta dei cittadini nell'accesso ai servizi residenziali e semiresidenziali compresi nelle aree ad elevata integrazione socio-sanitaria.

La mancata sottoscrizione dell'accordo tra soggetto erogatore e Azienda UISS di competenza comporterà, ai sensi di legge, l'inesistenza dell'obbligo per l'Azienda UISS di corrispondere la remunerazione delle prestazioni rese dall'erogatore privato.

Per il soggetto che sia titolare della proprietà o comunque, di altra forma di disponibilità della struttura autorizzata ed accreditata (o preaccreditata) si provvede alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale secondo lo schema tipo di cui all'**Allegato A**, che con le opportune modifiche può essere adottato dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti in caso di specifica afferenza.

Le convenzioni/accordi attualmente in vigore andranno, alla scadenza, ricondotti al nuovo schema tipo di accordo contrattuale di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento.

Il relatore, vista la LR 22/2002, ritiene di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 17 commi 3 e 5 proponendo lo schema tipo di accordo contrattuale di cui all'**Allegato A**.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTA la L.R. n. 22 del 16.08.2002;
- VISTA la deliberazione n. 34 del 9.3.2011 l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per lavori, servizi e forniture (AVCP);
- VISTE le mozioni consiliari nn. 105 del 23 novembre 2011 e 107 del 22 dicembre 2011;
- VISTA la D.G.R. n. 2543 del 29 dicembre 2011;
- VISTA la determinazione n. 4 dell'AVCP 'Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136';

delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e quale parte integrante e contestuale della presente deliberazione, l'accordo contrattuale (art.17, L.R. 22/02; artt.. 8–*quinquies* e 8–*sexies*, D. Lgs. 502/1992; art. 11 L. 328/2000), di cui all'**Allegato A**;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

**SCHEMA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E SOCIALI ACCREDITATE****TRA**

L'Azienda U.L.S.S./Ente Locale con sede legale in (.....), via, n°, Codice fiscale, rappresentata da

E

La struttura socio-sanitaria/sociale ubicato in (.....), via, n°, Codice fiscale, legalmente rappresentato da in qualità di dell'Ente, Codice fiscale, quale soggetto gestore della struttura stessa .

PREMESSO CHE

La Regione Veneto, in applicazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, con diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture socio-sanitarie e sociali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, degli anziani, dei disabili, dei minori, dei tossicodipendenti e della salute mentale; ha provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture e, ad indicare i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

La struttura socio-sanitaria/sociale ubicata in (...), sulla base del provvedimento n° rilasciato in data ed emesso da è autorizzata all'esercizio:

- o per n° posti / posti letto con i requisiti di unità d'offerta per soggetti
- o per n° posti / posti letto con i requisiti di unità d'offerta per soggetti
- o per n° posti / posti letto con i requisiti di unità d'offerta per soggetti
- o per n° posti / posti letto con i requisiti di unità d'offerta per soggetti

La predetta struttura socio-sanitaria/sociale con provvedimento n° rilasciato in data ed emesso da è stato accreditato per i seguenti posti / posti letto di unità d'offerta sopra specificate;

L'Azienda U.L.S.S./ Ente locale intende avvalersi della struttura socio-sanitaria/sociale sopra indicata per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti dell'unità d'offerta individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

SI STIPULA QUANTO SEGUE**Art. 1****Premesse**

1. Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attuazione dell'art. 17 commi 3 e 5 della LR 22/02.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2**Oggetto**

1. L'Azienda U.L.S.S/ Ente locale..... di
si avvale della struttura socio-sanitaria/sociale con sede in
nel prosieguo semplicemente indicata come struttura, per l'erogazione di prestazioni di assistenza diurna/residenziale socio-sanitaria /sociale a favore della seguente unità d'offerta di utenza: per i seguenti posti/posti letto:
o per n°posti / posti letto con i requisiti di unità d'offerta per soggetti;
o per n°posti / posti letto con i requisiti di unità d'offerta per soggetti;
o per n°posti / posti letto con i requisiti di unità d'offerta per soggetti;
o per n°posti / posti letto con i requisiti di unità d'offerta per soggetti;
2. La struttura garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria e sociale, avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore della struttura anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei servizi e degli impegni assunti con il presente accordo.
4. Il gestore della struttura, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui ai successivi artt. 3,4 e 5, è autorizzato ad accogliere utenti non residenti nell'azienda U.L.S.S/Ente Locale di riferimento e utenti paganti ovunque residenti, nei posti/posti letto di diverso livello assistenziale, accreditati ed eccedenti quelli riservati dal presente accordo.

Art. 3**Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

- 1 La Struttura socio-sanitaria/sociale s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche nel caso di cessione d'azienda a terzi.
- 2 Per ciò che attiene la dotazione di personale, la Struttura s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

- 3 La Struttura s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
- 4 La Struttura si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti..
- 5 Il personale dell'Azienda ULSS/Ente Locale, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal responsabile della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento della struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari.
- 6 Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.
- 7 L'Azienda ULSS/Ente Locale può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia -riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
- 8 L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
- 9 In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Veneto, a tutte le aziende U.L.S.S. venete ed al Comune in cui ha sede la struttura.

Art. 4

Procedure di accoglienza

- 1 L'accoglienza degli ospiti avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per ciascuna area a tutela della salute nel rispetto delle norme che ne regolano l'accesso. Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali utenti indipendentemente dal luogo di residenza. Per ogni utente inserito viene redatto un Piano di intervento in conformità al progetto generale d'assistenza definito dal soggetto inviante.

Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente Locale applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti diurni e ai posti/ letto accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (A.A.S.S.L.L.; Comuni) è fissata per il seguente periodo in:
 - o €/die per la seguente unità d'offerta /intensità di prestazione.....
 - o €/die per la seguente unità d'offerta / intensità di prestazione.....
 - o €/die per la seguente unità d'offerta / intensità di prestazione.....

con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'Azienda U.L.S.S. contraente è tenuta a corrispondere alla Struttura, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:

- o €/die per la seguente unità d'offerta /intensità di prestazione.....
- o €/die per la seguente unità d'offerta / intensità di prestazione.....
- o €/die per la seguente unità d'offerta / intensità di prestazione.....

3. La quota tariffaria a carico dell'utente è stabilita in:

- o €/die per la seguente unità d'offerta /intensità di prestazione.....
- o €/die per la seguente unità d'offerta / intensità di prestazione.....
- o €/die per la seguente unità d'offerta / intensità di prestazione.....

La quota tariffaria a carico dell'Ente Locale è stabilita in:

- o €/die per la seguente unità d'offerta /intensità di prestazione.....
- o €/die per la seguente unità d'offerta / intensità di prestazione.....
- o €/die per la seguente unità d'offerta / intensità di prestazione.....

4. I valori tariffari sopraindicati potranno essere oggetto di adeguamento annuale su disposizione della Giunta regionale con apposito provvedimento.
5. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte della struttura sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza necessità di una specifica integrazione o modifica del presente accordo, fermo restando che eventuali aumenti dei costi troveranno risposta applicando il precedente comma 4.
6. La struttura è altresì tenuta, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalle normative.
7. Eventuali incrementi tariffari per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.
8. La struttura s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'Azienda U.L.S.S./ Ente locale e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il pagamento delle fatture oltre i 60 giorni comporterà l'applicazione degli interessi legali, come previsto dalla normativa vigente.
9. E' fatta salva la facoltà dell'Azienda U.L.S.S./ Ente locale di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, a seguito, di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.

10. Nelle more della definizione dei costi standard e/o di riferimento, la tariffa /retta giornaliera viene determinata, d'intesa tra U.L.S.S./Ente Locale e soggetto titolare della struttura accreditata, sulla base della definizione del centro di costo, articolato nei fattori produttivi della specifica unità d'offerta, nel rispetto degli standard organizzativi previsti e sulla base dei principi di economicità, trasparenza ed efficienza gestionale. La tariffa/retta giornaliera definita dal presente accordo si applica, senza eccezione, a tutti gli utenti inseriti nelle strutture di accoglienza indipendentemente dal luogo di residenza e/o di provenienza degli stessi.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

1. La struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'Azienda U.L.S.S./Ente Locale circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza e di gravità dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'Azienda U.L.S.S./Ente locale e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'Azienda U.L.S.S./Ente locale attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegna a verificare e valutare la portata dell'evento entro un termine di 30 giorni ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento la Struttura deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I./PEI.
3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'Azienda U.L.S.S. attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria può compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati, qualora nominato dal tutore o dall'amministratore di sostegno.
4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione all'Azienda U.L.S.S. e più in particolare:
 - per le strutture per anziani si applica quanto previsto dalla DGR.n.3856 del 3 dicembre 2004.
 - per le altre tipologie di utenza, se non altrimenti normato, si rimanda all'accordo contrattuale fra le parti
5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta e la struttura socio-sanitaria provveda a fornirla, l'Azienda ULSS/Ente Locale, riconosce alla struttura un compenso orario da concordare tra le parti.
6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno della struttura o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto e l'accompagnamento, a carico della struttura nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali da effettuarsi a titolo gratuito. (DGR 1411 del 6 settembre 2011).
7. L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali per non autosufficienti è garantita dall'Azienda U.L.S.S. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale. Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'Azienda U.L.S.S. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente. Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'Azienda U.L.S.S. territorialmente competente, in base alla

residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'Azienda U.L.S.S. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'Azienda U.L.S.S. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri. Fino all'approvazione di nuovi provvedimenti rimane in vigore quanto definito dall'Allegato A alla Deliberazione di Giunta n. 3856 del 3 dicembre 2004, ad oggetto "*L.R. n.5 del 3 febbraio 1996, art. n. 13 Erogazioni prestazioni sanitarie: Approvazione schema tipo convenzione tra Aziende U.L.S.S. e Centri di Servizio*".

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine la struttura è tenuta al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 2501 del 6 agosto 2004 e s.m.i in riferimento anche alla carta dei servizi.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'Azienda U.L.S.S. accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. L'Azienda U.L.S.S. in qualità di contraente del presente contratto, potrà proporre agli utenti, o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario e nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui a sede la Ulss ai sensi dell'art. 809 c.p.c. Gli oneri della procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c. e il lodo ha gli effetti di cui all'articolo 824 bis c.p.c.

Art. 10**Durata**

1. Il presente accordo avrà durata sino al rinnovo delle procedure di accreditamento e non è soggetto a tacito rinnovo. Viene redatto in quattro copie, una per ciascun contraente, due per la Regione Veneto e precisamente una per la Direzione Programmazione Sanitaria e una per la Direzione Servizi Sociali.
2. Per tutto quanto non previsto nell'accordo, si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell'accordo stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

ART. 11**Spese di contratto**

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Struttura e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data

PER LA STRUTTURA

.....

PER L'Azienda ULSS/Ente Locale.....

.....